



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, con composizione collegiale, composto dai giudici:

dott. Angelo Leuzzi, presidente

dott. Paolo Piana, relatore ed estensore

dott.ssa Elisabetta Murru,

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3160/2015** promossa da:

1. **VINCENZO SILESU** (C.F. SLSVCN40M11E281P);
2. **GIOVANNA BERTOCCHI** (C.F. BRTGNN62L64B250O);
3. **SALVATORE SILANUS** (C.F. SLNSVT61A15B250D);
4. **GABRIELE SERINI** (C.F. SRNGRL48C20B250H);
5. **SALVATORE CANNAS** (C.F.);
6. **GIANNI ESPOSITO** (C.F. SPSGNN49T29B250P);
7. **GIAN PAOLO MURU** (C.F. MRUGPL45B03B250A)
8. **FERNANDO DI PALMA** (C.F. DPLFNN52A28B250J);
9. **MARIA ROSARIA MURU** (C.F. MRUMRS46E41B250Z);
10. **GIUSEPPE UDA** (C.F. DUAGPP58D04B250X);
11. **CESARE DI PALMA** (C.F. DPLCSR48B22B250P);
12. **MATTEO PORCU** (C.F. PRCMTT54P21E281F);
13. **MARINELLA ATZORI** (C.F. TZRMNL59C71B250G);
14. **LUCIANO ANDREUCETTI** (C.F. NDRLCN59A07E281N);
15. **ANTONIO MUSIU** (C.F. MSUNTN52T09B250Y);
16. **IOLANDA CAU** (C.F. CAULND25P67B250Z);
17. **MARCELLO PANI** (C.F. PNAMCL64C23B250M);
18. **MARIA SERINI** (C.F. SRNMRA49M57B250J);
19. **GIUSEPPE PICCIONE** (C.F. PCCGPP37R20E974W);
20. **PAOLO DI PALMA** (C.F. DPLPLA45D18B250U);
21. **STEFANO FLORIS** (C.F. FLRSFN60A06B250P);
22. **GIOVANNI PUGGIONI** (C.F. PGGGNN61H06E281Y);
23. **ITALO SCALAS** (C.F. SCLTLI27S16B250X);
24. **MARCO CANNAS** (C.F. CNNMRC59D05B250K);
25. **ANNA MARIA DI PALMA** (C.F. DPLNMR47S66B250F);
26. **ANTONELLO SILANUS** (C.F. SLNNNL63D13E281H);
27. **ARMANDO LUSSANA** (C.F. LSSRND50T14B250T);
28. **GIANCARLO FRAU** (C.F. FRAGCR42E18B250H);
29. **MARIA ANGELA CHESSA** (C.F. CHSMNG26M55B250R);



30. **FEDERICO BAROSCHI** (C.F. BRSFRC40P21B157D)
31. **SIFEA SRL**
32. **ANTONIO MURA** (C.F. MRUNTN59T22B250Q);
33. **LUIGI PERRA** (C.F. PRRLGU57C20B250K);
34. **RITA PILI** (C.F. PLIRTI48D41E281N);
35. **GIANPAOLO DIANA** (C.F. DNIGPL53R21D639X);
36. **MIRKO SANNA** (C.F. SNNMRK75T23E281H);
37. **DANIELA DI PALMA** (C.F. DPLDNL75L61E281F);
38. **GIOVANNA MARIA MARONGIU** (C.F. MRNGNN34E50B250C);
39. **UMBERTO ESU** (C.F. SEUMRT41A02B250V);
40. **UMBERTO FACOETTI** (C.F. FCTMRT39H12F205A);
41. **SIMONE PARODO** (C.F. PRDSMN76A06E281C);
42. **ROBERTO INCNI** (C.F. NCNRR769E10E281I);
43. **MAURO FLORIS** (C.F. FLRMRA57A13B250P);
44. **MARGHERITA LOMBARDO** (C.F. LMBMGH60M61B250X);
45. **MAURO ANDREUCETTI** (C.F. NDRMRA60B22B250H);
46. **RAIMONDO MELIS** (C.F. MLSRND51R31A359J);
47. **LORENZO PIRAS** (C.F. PRSLNZ52H06I580J);
48. **VITTORIO FACCHINETTI** (C.F. FCCVTR61H30L388Y);
49. **GIOVANNI CASU** (C.F. CSAGNN45R31A359R);
50. **STEFANO SALIS** (C.F. SLSSFN53M28B250Q);
51. **GIANCARLO MARONGIU** (C.F. MRNGCR52T05B250H);
52. **MARIA GIUSEPPINA PAPI** (C.F. PPAMGS56A43B250D);
53. **GIORGIO PINNA** (C.F. PNNGRG48A21E281P);
54. **CLAUDIO LODDO** (C.F. LDDCLD44M01B250O);
55. **LUISELLA MARONGIU** (C.F. MRNLLL48M71B250F);
56. **MARCELLA PAPI** (C.F. PPAMCL52A56B250R);
57. **ANGELINA ROMBI** (C.F. RMBNLN28A56B250S);
58. **FRANCESCO SABIU** (C.F. SBAFNC57E17B250W);
59. **BRUNA MARONGIU** (C.F. MRNBRN40A49B250U);
60. **GIORGIO ARU** (C.F. RAUGRG53L25D639R);
61. **GIOVANNI BILLAI** (C.F. BLLGNN30P01B250Y);
62. **ATTILIO PIETRO PAOLO SALIU** (C.F. SLATLP22H29B250R);
63. **GERMANO SECHI** (C.F. SCHGMN64M27E281L);
64. **PAOLO NOCCO** (C.F. NCCPLA39R05B250R);
65. **OLGA LEONI** (C.F. LNELGO40T55B250P);
66. **ANGELINA PISTIS** (C.F. PSTNLN25R59B250R);
67. **PATRIZIA CHESSA** (C.F.);
68. **SAMUELE SABIU** (C.F. SBASML74P13E281G);
69. **EFISIO SABIU** (C.F. SBAFSE50D30B250T);
70. **GABRIELE MURA** (C.F. MRUGRL52C02B250J);
71. **SERGIO NICOLA DI PALMA** (C.F. DPLSGN69E08E281L);
72. **MARIA CORSINI** (C.F. CRSMRA29E69B250M);
73. **PIERANGELO PARODO** (C.F. PRDPNG42R17E281S);
74. **EFISIO AVANTI** (C.F. VNTFSE29P09B250E);
75. **MARIA SAIU** (C.F. SAIMRA32P50B250D);
76. **ANNA BRUNA PAU** (C.F. PAUNBR35S50B250N);
77. **ANTONELLO DIANA** (C.F. DNINNL61E30B250U);
78. **ANTONIA MUZZU** (C.F. MZZNTN25H42A069O);
79. **FRANCO TORE** (C.F. TROFNC39M03B250S);
80. **ANNA GIUSEPPA BERTOCCHI** (C.F. BRTNGS59C60B250T);



81. **PAOLA PERRA** (C.F. PRRPLA51E65B250X);
 82. **ANTONIO MAMELI** (C.F. MMLNTN36T11B250K);
 83. **GIANNI IGNAZIO FOGLIA** (C.F. FGLGNG60T05B250F);
 84. **MARCO FOGLIA** (C.F. FGLMRC39B14A359A);
 85. **LORELLA CARDELLA** (C.F. CRDLLL62R50Z110J);
 86. **LUIGI LILLIU** (C.F. LLLLGU39B05B250C);
 87. **MARIA GIOVANNA CANCEDDA** (C.F. CNCMGV48E71B250M);
 88. **RAIMONDO FIGUS** (C.F. FGSRND69B05B250Q);
 89. **ROSA FIGUS** (C.F. FGSRSO25T45B250X);
 90. **GIOVANNI DOMENICO PUGGIONI** (C.F. PGGGNN38T09B250V);
 91. **ANTONIO IGNAZIO LOI** (C.F. LOINNG68H25E281S);
 92. **MASSIMO SCALAS** (C.F. SCLMSM53C27B250C);
 93. **GIOVANNI FIGUS** (C.F. FGSGNN30B10B250N);
 94. **GIAN PAOLO ALGISI** (C.F. LGSGPL37T12B354U);
 95. **NATALE CASTI** (C.F. CSTNTL35A05B354T);
 96. **ANDREA MELIS** (C.F. MLSNDR56E06B250D);
 97. **NICOLINO BERTOCCHI** (C.F. BRTNLN26S06B250H);
 98. **ANTONELLO CARAVANA** (C.F. CRVNNL59S23B250B);
 99. **GEMMA SMENGGHI** (C.F. SMNGMM53D60A359N);
 100. **GIANNA GUERRINI** (C.F. GRRGNN52E58B250J);
 101. **MARIA ANGELICA UDA** (C.F. DUAMNG55C54B250L);
 102. **RICCARDO PORRU** (C.F. PRRRCR89D19E281L);
 103. **MARIA ARU** (C.F. RAUMRA36M48B250G);
 104. **EMILIO SANNA** (C.F. SNNMLE35R22B250A);
 105. **ROBERTO CHIARAMONTI** (C.F. CHRRRT56H27E281G);
 106. **GIOVANNI VIRDIS** (C.F. VRDGNN38P17B250R);
 107. **ITALO SANNA** (C.F. SNNTLI32C20B250B);
 108. **GIULIANA SODDU** (C.F. SDDGLN34L57I294J);
 109. **SEBASTIANO VACCA** (C.F. VCCSST50D26D287G);
 110. **FRANCESCO DI PALMA** (C.F. DPLFNC45B22B250I);
 111. **LUIGI OLIAS** (C.F. LSOLGU55L11D639O);
 112. **BENEDETTA FIGUS** (C.F. FGSBDT65C42B250A);
 113. **MARIA TERESA SABIU** (C.F. SBAMTR48A43B250U);
 114. **MARIO CONGIA** (C.F. CNGMRA54E51E281X);
 115. **GIAMPAOLO CARTA** (C.F. CRTGPL73T20E281G);
 116. **CELESTINO PORCU** (C.F. PRCCST49B06E736A);
 117. **GIUSEPPE TURNU** (C.F. TRNGPP45T18B250F);
 118. **MARIO CADDEO** (C.F. CDDMRA27R03B250W);
 119. **FORTUNATA ONALI** (C.F. NLOFTN56R65B250C);
 120. **CARLO MURTAS** (C.F. MRTCRL50D01A359T);
 121. **GIUSEPPINA FRANCA FRONGIA** (C.F. FRNGPP55E49D287D);
 122. **SIVILIANA GRANDOLFI** (C.F. GRNSLN42M55H744P);
 123. **GIUSEPPINA AVANTI** (C.F. VNTGPP53P46B250H);
 124. **MARCO PARODO** (C.F. PRDMRC48B04B250J);
 125. **ANTONIO ATZA** (C.F. TZANTN39T10D639Y);
 126. **ANTONIA MURU** (C.F. MRUNTN35T41B250D);
 127. **FRANCESCA ANGELA CARTA** (C.F. CRTFNC49S65B250U);
- tutti con il patrocinio dell'avv. Marco ZUSA, dell'avv. Giuseppe FANNI (FNNGPP51A06B354S) e dell'avv. Maria Paola TISO (TSIMPL76B67B354P), elettivamente domiciliati in via Grazia Deledda n. 74, Cagliari, presso i difensori;

parte attrice



Contro

128. ABBANOVA SPA (C.F. 02934390929), con il patrocinio dell'avv. Stefano MANSO, elettivamente domiciliata in via Grazia Deledda, n. 74 Cagliari, presso il difensore avv. Stefano MANSO;

parte convenuta

PREMESSA

1. Gli attori, tutti titolari di utenze idriche nel Comune di Buggerru, hanno promosso azione di classe contro ABBANOVA spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato, per ottenere:
 - a. la restituzione dei corrispettivi pagati nei 5 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, eseguita l'8.4.2015, per il servizio di depurazione, in quanto a loro dire non erogato;
 - b. il risarcimento dei danni *subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto in essere [da ABBANOVA spa] nella vicenda per cui è causa;*
2. ABBANOVA spa:
 - a. ha ammesso la mancata o insufficiente erogazione del servizio dall'11.9.2011 e si è detta disposta a restituire agli utenti gli importi da essi pagati per la depurazione;
 - b. ha contestato invece la mancata o insufficiente erogazione del servizio di depurazione per il periodo precedente l'11.9.2011, sostenendo che fino a tale data il depuratore abbia funzionato;
 - c. ha eccepito le genericità della domanda risarcitoria;
 - d. non ha mosso obiezioni in ordine alla ammissibilità dell'azione di classe.
3. Il Tribunale si è riservato di decidere in ordine all'ammissibilità, secondo quanto previsto dall'art. 140 *bis* del codice del consumo.
4. Con ordinanza dell'11.10.2016, il Tribunale:
 - a. ha ammesso la domanda di rimborso e quella risarcitoria, ma quest'ultima limitatamente al danno da mancata disponibilità delle somme che gli attori



assumono di avere indebitamente pagato per il servizio di depurazione e non l'ha ammessa quanto al risarcimento di eventuali altre tipologie di danno;

- b. ha identificato gli aventi diritto ad aderire all'azione e *ha fissato* il termine per l'adesione all'azione;
- c. ha stabilito che il processo si svolgesse secondo il rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702 *bis* e 702 *ter* c.p.c., assegnando il relativo termine;
- d. ha disposto le comunicazioni di rito.

5. Gli attori hanno quindi chiesto la modifica-integrazione dell'ordinanza, nei seguenti termini:

- 1) *fissare, sin da ora, udienza di comparizione delle parti per la verifica degli adempimenti pubblicitari prescritti a pena di improcedibilità dell'azione e per il prosieguo del giudizio;*
- 2) *prevedere che la pubblicazione per due volte nel quotidiano l'Unione Sarda venga effettuata per estratto, limitatamente al dispositivo dell'ordinanza medesima.;*

6. ABBANO spa si è opposta e, in subordine, ha chiesto che venga pubblicata la parte motiva dell'ordinanza contenente la seguente frase: *“ABBANO spa: a. ha ammesso la mancata o insufficiente erogazione del servizio dall'11.9.2011 e si è detta disposta a restituire agli utenti gli importi da essi pagati per la depurazione”*.

7. Il Tribunale si è riservato di decidere.

MOTIVI

8. L'ordinanza ammissiva dell'azione di classe, poiché destinata ad essere resa nota ai potenziali interessati con la pubblicità prevista dall'art. 140 *bis* del codice del consumo, deve essere di facile e immediata lettura.

Poiché le istanze di modifica-integrazione formulate degli attori debbono essere accolte (le ragioni sono esposte ai punti 13 e 15 che seguono) e considerato che dall'accoglimento conseguono alcune modifiche anche del dispositivo, tale esigenza di



chiarezza sarebbe frustrata se il Tribunale si pronunciasse su di esse con provvedimento integrativo dell'ordinanza dell'11.10.2016.

Per evitare ciò, occorre che l'ordinanza ammissiva sia interamente contenuta nel presente (unico) provvedimento, cosa che impone la revoca dell'ordinanza dell'11.10.2016 e l'esposizione in questa di tutte le ragioni poste a fondamento della decisione di ammettere l'azione di classe e delle modalità con cui deve essere resa pubblica.

9. Sulle domande degli attori l'azione di classe deve essere ammessa perché ricorrono le condizioni previste dall'art. 140 *bis* comma 2, lett. a) del codice del consumo, essendo funzionali a tutelare i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea. Tutti gli attori, infatti:

- a.** hanno allegato di essere consumatori-utenti del servizio idrico erogato da ABBANOVA spa;
- b.** lamentano, in uno stesso ambito territoriale (quello servito dal depuratore dismesso di Buggerru) e per il medesimo periodo di tempo (i 5 anni che precedono la notifica dell'atto di citazione, fatta l'8.4.2015), l'addebito in bolletta di corrispettivi per il servizio di depurazione dell'acqua, nonostante a loro dire il servizio non sia stato erogato;
- c.** chiedono la medesima tutela del diritto lesa e precisamente la restituzione di quanto pagato indebitamente e il risarcimento dei danni conseguenti alla ingiusta pretesa del gestore.

10. Con riguardo alla domanda risarcitoria, il fatto che gli attori non abbiano indicato quale danno lamentino e che abbiano genericamente invocato la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'omogeneità limitatamente al danno da mancata disponibilità delle somme che assumono di avere



indebitamente pagato per il servizio di depurazione, danno che la giurisprudenza riconosce anche in presenza di domande formulate in modo generico; non può, invece, essere ammessa la domanda se funzionale al risarcimento di eventuali altre tipologie di danno perché, senza l'esposizione delle conseguenze dannose lamentate, il giudice non è messo nelle condizioni di valutare se ricorra la *situazione omogenea* che costituisce condizione di ammissibilità e che va apprezzata rispetto all'istruttoria, anche avuto riguardo alla possibilità che il dispositivo della sentenza destinata a definire il processo detti *il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione*, come previsto dall'art. 140-bis, comma 2 del codice del consumo.

11. Ai sensi ai sensi del comma 9, lettera a), dell'art. 140-bis citato, con l'ordinanza ammissiva dell'azione di classe, il tribunale definisce *i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione.*

A tal fine, appare sufficiente osservare che nel caso in esame la classe, definita nel dispositivo della presente ordinanza, riguarda tutti i titolari di utenze idriche ABBANOVA servite dall'impianto di depurazione di Buggerru, i quali, nel periodo compreso tra l'8.4.2010 e l'8.4.2015, abbiano pagato al Gestore corrispettivi per il servizio di depurazione delle acque nonostante la mancanza o l'assoluta inadeguatezza di tale servizio.

12. Con l'ordinanza dell'11.10.2016, il collegio aveva disposto che la causa si svolgesse secondo il rito sommario di cognizione, previsto dagli artt. 702 bis e 702 ter cpc, e che venisse definita però con sentenza, come espressamente previsto dall'art. 140 bis comma 12 del codice del consumo.

Ferma la necessità che il provvedimento destinato a definire nel merito il giudizio dovrà essere assunto con sentenza, forma imposta dalla norma citata, ritiene invece il collegio che, *re melius perpensa*, le disposizioni relative al procedimento del giudizio di



merito debbano essere riservate a successiva ordinanza nel corso del medesimo, quando si avrà il quadro completo delle adesioni ed una volta superata positivamente la verifica degli adempimenti stabiliti in punto di pubblicità e comunicazioni. E ciò in linea, peraltro, con quanto espressamente previsto dall'art. 140 *bis* comma 11 cod. consumo,

13. L'istanza degli attori volta alla fissazione dell'udienza di verifica degli adempimenti previsti dall'ordinanza ammissiva dell'azione di classe, alla quale la convenuta ha aderito, deve essere accolta sia perché è opportuno evitare che le parti siano costrette a chiedere la fissazione di tale udienza sia perché a ciò deve ritenersi finalizzata la disposizione contenuta nel comma 11 dell'art. 140 *bis* cod. consumo, secondo cui *il tribunale determina altresì il corso della procedura.*

14. Considerato il limitato ambito territoriale ove sono ubicate le utenze i cui titolari sono potenzialmente interessati ad aderire alla presente azione, appare sufficiente che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, da effettuare entro il termine del 15.12.2016, consista:

- a.** nella pubblicazione della presente ordinanza per due volte nel quotidiano L'Unione Sarda, nei termini indicati nel dispositivo;
- b.** nell'affissione della presente ordinanza fino alla scadenza del termine di adesione.

15. L'istanza con cui gli attori hanno chiesto che la pubblicazione sul quotidiano l'Unione Sarda della presente ordinanza sia prevista per estratto al fine di evitare gli ingenti esborsi necessari per la pubblicazione dell'intero provvedimento, deve accolta perché:

- a.** la pubblicazione sul quotidiano più letto sul territorio regionale è funzionale a rendere nota al maggior numero possibile di interessati l'iniziativa degli attori e le condizioni per aderirvi;
- b.** nella prima ordinanza il Tribunale aveva disposto la pubblicazione per esteso dell'ordinanza perché la classe era definita nel dispositivo con rinvio a un passaggio della motivazione;



- c. una pubblicazione per estratto limitata al solo dispositivo dell'ordinanza appare tuttavia sufficiente a conseguire lo scopo di cui alla lettera a) che precede purché il dispositivo indichi in maniera sufficientemente chiara su quali domande è ammessa l'azione di classe, come si compone la classe, quali sono le condizioni per aderirvi ed il luogo dove è possibile leggere l'ordinanza per esteso;
 - d. soddisfatte queste esigenze, non vi sono motivi per imporre agli attori l'inutile costo della pubblicazione per intero nel quotidiano;
 - e. il dispositivo della presente ordinanza contiene tutte queste indicazioni, ivi compreso il luogo dove è possibile leggere l'ordinanza per esteso, poiché ne dispone la pubblicazione nell'Albo del Comune di Buggerru.
- 16.** Ai sensi dell'art. 140-*bis*, comma 9, lettera b, cod. consumo, appare congruo assegnare il termine perentorio del 20 luglio 2017, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.

PER QUESTI MOTIVI

- 17.** Ammette l'azione di classe sulle domande:
- a. di rimborso dei corrispettivi monetari pagati ad ABBANOIA per il servizio di depurazione dell'acqua nel periodo 8.4.2010-8.4.2015;
 - b. di risarcimento del danno da mancata disponibilità delle somme indebitamente pagate per il servizio di depurazione, nei limiti indicati al punto 10 della motivazione che precede.
- 18.** Dichiaro che possono aderire alla presente azione di classe tutti i titolari di utenze idriche ABBANOIA, servite dall'impianto di depurazione di Buggerru, i quali, nel periodo compreso tra l'8.4.2010 e l'8.4.2015, abbiano pagato al Gestore corrispettivi per il servizio di depurazione delle acque nonostante la mancanza o assoluta inadeguatezza di tale servizio, ed intendano ottenerne il rimborso, oltre al risarcimento del danno da mancata disponibilità delle somme che assumono di avere indebitamente pagato.



19. Riserva all'esito della verifica della regolarità degli adempimenti pubblicitari disposti con la presente ordinanza la decisione sulla disciplina che regolerà il processo.
20. Dispone che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, consista:
- a. nell' pubblicazione, per estratto, della presente ordinanza nel quotidiano L'Unione Sarda, una prima volta tra il 10 e il 20 marzo 2017 e una seconda tra il 10 e il 20 aprile 2017;
 - b. nell'affissione di copia integrale della presente ordinanza nell'Albo del Comune di Buggerru per il periodo compreso tra il 10 marzo 2017 ed il 20 luglio 2017.
21. Dispone che la pubblicazione **per estratto** di cui al punto 20.a che precede contenga l'intestazione Tribunale di Cagliari, il numero del RAC, il nome delle parti (per gli attori il primo più 127) e dei difensori, **il dispositivo**, omissi i motivi.
22. Assegna il termine perentorio del 20 luglio 2017, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.
23. Fissa l'udienza collegiale del **20.9.2017 ore 12.00** per la verifica degli adempimenti disposti con la presente ordinanza e l'ulteriore corso della causa.
24. Dispone che la presente ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:
- a. alle parti;
 - b. al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis comma 9, lett. b) codice del consumo.

Così deciso nella camera di consiglio del 8 febbraio 2017.

Cagliari, 8 febbraio 2017.

Il Presidente
Dott. Angelo Leuzzi

Il Giudice estensore
dott. Paolo Piana

